

**DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE
DEL COLLEGAMENTO STABILE TRA LA SICILIA E IL CONTINENTE**

Articolo 1

Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a.

1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 1, primo comma:

~~1.~~ al primo periodo, le parole "*partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la società ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato*" sono sostituite dalle seguenti: "*partecipano R.F.I. S.p.a., ANAS S.p.a., le Regioni Sicilia e Calabria, nonché, in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis.*" ;

2. il secondo periodo è abrogato.

b. all'articolo 2:

1. il secondo comma è sostituito dal seguente: "*Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato, un membro designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla Regione Sicilia e un membro designato da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un membro effettivo è designato dalla Regione Calabria, d'intesa con la Regione Sicilia; un membro effettivo e un membro supplente sono designati da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.*";

2. il terzo comma è sostituito dal seguente: "*Le remunerazioni degli organi di cui al comma secondo sono stabilite ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile. Ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile è definita la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione. All'amministratore delegato della società non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*";

c. all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al primo comma, le parole "*all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato*" sono sostituite dalle seguenti: "*a R.F.I. S.p.a.*";

2. al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*ad eccezione delle spese relative agli impianti ferroviari che sono a carico di R.F.I. S.p.a., secondo quanto disciplinato dal quadro legislativo e regolatorio vigente*".

d. l'articolo 3-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 3-bis

1. La Stretto di Messina S.p.A. costituisce società in house ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. Lo statuto della società prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci.

3. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, lo statuto definisce particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sull'attività della società e definisce indirizzi idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175 del 2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero. Per le predette funzioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020, nonché le funzioni amministrative di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario qualora ne ravvisi la necessità, tenuto conto dell'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 4. Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e il medesimo opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il commissario si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della società concessionaria, nonché di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

e. all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente: *“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla costituzione, con oneri a carico della società concessionaria, di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali. Il Comitato scientifico opera secondo principi di autonomia e indipendenza ed esprime, in particolare, parere al Consiglio di amministrazione della società in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera e delle varianti. Il Comitato scientifico è composto da 9 membri, scelti tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza.”;*

f. all'articolo 5, il comma 2 è abrogato.

Articolo 2

Rapporto di concessione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 34-decies, commi 3, secondo periodo, 5, 8, e 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, sono abrogate. Dalla data di revoca dello stato di liquidazione della Stretto di Messina S.p.a., di seguito "società concessionaria", di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riprende, senza soluzione di continuità, la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il continente, di seguito "opera", comprensivo dell'opera di attraversamento e delle relative opere a terra.
2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta una o più direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della nomina degli organi sociali, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 3-bis della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. All'esito della revoca dello stato di liquidazione della società concessionaria, con le direttive di cui al primo periodo sono determinati i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale iniziale in relazione ai compiti alla medesima affidati ai sensi della presente legge.
3. ANAS S.p.a. è autorizzata a cedere al Ministero delle economie e delle finanze una quota della propria partecipazione al capitale sociale della società concessionaria.
(...)
4. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Per l'anno 2023, gli aumenti di capitale di cui al primo periodo sono autorizzati fino all'importo stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 493 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per i successivi esercizi finanziari, gli aumenti di capitali possono essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per legge.
5. All'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "*Le società Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione*" sono sostituite dalle seguenti: "*il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato*".
6. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la società concessionaria adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto. Entro il medesimo termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla costituzione del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati a stipulare con la società concessionaria e con i soci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, un accordo di programma per la definizione dei rispettivi impegni di natura amministrativa e finanziaria connessi al riavvio dell'attività della società concessionaria e al completamento delle procedure di progettazione e di realizzazione dell'opera.
8. Per le predette finalità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria uno o più atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1158 del 1971. I predetti atti aggiuntivi, assentiti con le modalità di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971, disciplinano, tra l'altro:
 - a. la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione ha una durata

di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione;

b. il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato entro il 31 luglio 2024;

c. il nuovo piano economico-finanziario della concessione, nel quale, in particolare:

1. sono definiti la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso finanziamenti reperiti sul mercato nazionale e internazionale, nonché gli introiti e i contributi a favore della concessionaria;
2. sono fissate le tariffe di pedaggio per l'attraversamento stradale del collegamento stabile, secondo criteri idonei a promuovere la continuità territoriale tra la Sicilia e il continente, garantendo la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera;
3. è determinato, secondo criteri idonei a garantire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera, il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria alla cui riscossione provvede R.F.I. S.p.a.;
4. è definita la quota del canone di cui al punto 3) trasferita da R.F.I. S.p.a. alla società concessionaria, al netto della quota del medesimo canone funzionale alla copertura dei costi operativi sostenuti da R.F.I. S.p.a.;
5. sono considerati i costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, funzionali al riavvio della medesima;

Articolo 3

Riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera

1. In coerenza con la qualificazione di cui all'articolo 1, comma 487, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con l'indicazione del costo stimato e della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato.
2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 ed approvato dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria il 29 luglio 2011, è integrato da una relazione del progettista, redatta ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. Nella relazione sono altresì indicate le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo:
 - a. alle norme tecniche di costruzione NTC2018 e alle conseguenti modifiche alla caratterizzazione geotecnica;
 - b. alla normativa vigente in materia di sicurezza;
 - c. alle regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di progettazione attualmente in uso, salvo deroghe;
 - d. alla compatibilità ambientale;
 - e. agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione all'evoluzione tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione;
 - f. alle prove sperimentali richieste dal parere espresso dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971 sul progetto definitivo approvato dal Consiglio di amministrazione della società il 29 luglio 2011.
3. La relazione di cui al comma 2, corredata dagli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella medesima, è trasmessa per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che, previo parere del Comitato scientifico di

cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni.

4. All'esito del procedimento di cui al comma 3, la società concessionaria trasmette tempestivamente il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indice e presiede una conferenza di servizi alla quale partecipano le amministrazioni statali e gli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera. La predetta documentazione è contestualmente trasmessa, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione di quella prevista dalle lettere g), g-bis) e g-ter) del medesimo articolo, all'autorità competente, ai fini della valutazione di impatto ambientale, che si svolge nei tempi e con le modalità di cui al comma 6.

5. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, ha finalità istruttorie e a essa non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con la convocazione sono altresì trasmessi gli atti e i documenti già acquisiti dalla conferenza indetta ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, acquisisce le osservazioni dei soggetti interessati, nonché motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare e di progetto definitivo. Le valutazioni istruttorie di cui al terzo periodo sono limitate ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. Sui contenuti progettuali non interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo, sono fatte salve le osservazioni, le proposte di adeguamento, le richieste di prescrizioni o varianti migliorative acquisite nella conferenza indetta ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ferma restando la possibilità per le amministrazioni o enti partecipanti che non si siano già espresse di sottoporre alla conferenza di cui al comma 4, primo periodo, le proprie valutazioni o pareri su tali contenuti. Per la tutela dei beni archeologici, sono acquisiti nella conferenza solo gli elementi relativi alla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 48, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108. La conferenza si conclude nel termine di cui al comma 6, quinto periodo, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e trasporti è in ogni caso autorizzato a procedere ai sensi del comma 8.

6. Ai fini della valutazione di impatto ambientale l'autorità competente provvede con le modalità previste per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione è limitata ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. La valutazione sugli ulteriori contenuti progettuali è limitata agli aspetti che non siano stati valutati o siano stati oggetto di valutazioni negative nel procedimento attivato sul progetto definitivo redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, i cui effetti sono fatti salvi. Nel corso del procedimento, l'autorità competente può richiedere una sola volta integrazioni documentali o istruttorie entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione. Il procedimento ha rilevanza prioritaria rispetto ad ogni altro procedimento di competenza dell'autorità di cui al primo periodo ed è in ogni caso concluso nel termine di novanta giorni dalla ricezione della documentazione. Gli esiti della valutazione sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la compatibilità delle valutazioni istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi di cui al comma 5 anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, di seguito CIPESS, per l'approvazione i seguenti atti e documenti:

a. le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenuti assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- b. le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale;
 - c. il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2.
8. L'approvazione di cui al comma 7, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.
9. Alla determinazione conclusiva del CIPESS di cui ai commi 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo periodo del citato decreto-legge n. 77 del 2021. Alle procedure di espropriazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 7 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.
10. All'esito dell'adozione della determinazione di cui ai commi 7 e 8, sono autorizzate le prestazioni anticipate rispetto alla cantierizzazione dell'opera definite nel programma anticipato di opere e servizi predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d).
11. All'approvazione del progetto esecutivo si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 1158 del 1971.

Articolo 4

Rapporti contrattuali con il contraente generale e il project manager consultant

1. I contratti stipulati dalla società concessionaria, caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 riprendono a produrre i propri effetti a decorrere dalla delibera di approvazione del progetto definitivo adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, attraverso la relativa manifestazione di volontà delle parti espressa con la stipula degli atti aggiuntivi di cui al comma 3, primo periodo e subordinatamente alla rinuncia di cui al comma 3, secondo periodo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti stipulati dalla società concessionaria e caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, relativi alle prestazioni di cui all'articolo 5.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società concessionaria è autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale di cui all'articolo 34-decies, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, atti negoziali non onerosi, prodromici alla determinazione del contenuto dei predetti atti aggiuntivi, aventi ad oggetto:
- a. la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, corredata dagli eventuali elaborati grafici di cui all'articolo 3, comma 3;
 - b. l'aggiornamento del piano delle espropriazioni;
 - c. l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale;
 - d. la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi di cui all'articolo 3, comma 10.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società concessionaria è altresì autorizzata a porre in essere ogni attività negoziale finalizzata alla sottoscrizione con il contraente generale di atti aggiuntivi al contratto sottoscritto in data 27 marzo 2006, per la manifestazione di volontà di cui al comma 1 nonché per l'adeguamento del medesimo alle disposizioni del presente decreto. Gli atti aggiuntivi sottoscritti ai sensi del primo periodo acquistano efficacia all'esito della delibera di approvazione del progetto definitivo adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, e comunque previa rinuncia da parte del contraente generale e degli eventuali aventi causa a tutte le pretese, a qualsiasi titolo dedotte o deducibili, e a tutte le domande proposte con conseguente estinzione dei giudizi pendenti tra le parti. La sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui al presente comma determina la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto contrattuale inerente alla realizzazione dell'opera tra la società e il contraente generale.

4. Alla ridefinizione del rapporto contrattuale tra la società concessionaria e il project management consulting si provvede con la sottoscrizione di atti prodromici ai sensi del comma 2 e con la stipula di atti aggiuntivi al contratto stipulato in data 25 gennaio 2006, secondo le modalità di cui al comma 3.

5. All'aggiornamento del prezzo del contratto di cui al comma 3, come determinato dalle parti antecedentemente alla caducazione di cui all'articolo 34-decies, comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 197, si provvede:

a) per i corrispettivi dovuti per l'acquisizione a qualunque titolo degli immobili occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, applicando le clausole di aggiornamento dei prezzi previste dagli atti negoziali caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 fino alla data della delibera di approvazione del progetto definitivo adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8;

b) per tutte le altre voci del corrispettivo, applicando le clausole di aggiornamento dei prezzi previste dagli atti negoziali caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 fino alla data del 31 dicembre 2021 e, successivamente a tale data, applicando il criterio di cui al comma 6.

6. In conformità ai principi sanciti dalle vigenti disposizioni legislative sulla conservazione dell'equilibrio contrattuale negli appalti pubblici, l'ulteriore aggiornamento delle voci del corrispettivo di cui al comma 5, lettera b) a decorrere dal primo gennaio 2022 fino alla data della delibera di approvazione del progetto definitivo adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8 è effettuato sostituendo gli indici previsti dalle clausole di revisione prezzi di cui al comma 5, lettera b) con la media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi da R.F.I. S.p.a. o ANAS S.p.a. nel 2022 secondo l'ordine di priorità determinato dall'importo a base di gara. La variazione percentuale del valore dei predetti progetti è rappresentata dal rapporto tra il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara le tariffe vigenti alla data della delibera di approvazione del progetto definitivo adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8 e il valore ottenuto con l'applicazione delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.

7. All'aggiornamento del prezzo del contratto di cui al comma 4 si provvede applicando le clausole di aggiornamento dei prezzi previste dagli atti negoziali caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

8. Agli atti aggiuntivi di cui al comma 3 e al comma 4 si applicano, per la fase dell'esecuzione del contratto e per le anticipazioni del corrispettivo, le disposizioni sulla revisione prezzi del decreto legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui alla legge 31 maggio 2022, n. 78.

Articolo 5

Servizio di monitoraggio ambientale

1. All'esito della adozione della determinazione di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, la società concessionaria è autorizzata ad affidare a Sogesid S.p.a., tramite la stipula di apposito protocollo di intesa, l'incarico di eseguire le prestazioni di monitoraggio ambientale dell'opera nei limiti degli importi contrattualizzati e non eseguiti per tali prestazioni nell'ambito dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221.

Articolo 6

Commissario straordinario

1. Nel caso di mancata ridefinizione dei rapporti con il contraente generale e con il project management consulting nei modi ed entro i termini di cui all'articolo 4, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge n. 1158 del 1971, al quale sono attribuiti, in via sostitutiva, tutti i compiti conferiti alla società concessionaria relativi alle procedure di affidamento e alla realizzazione dell'opera.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. L'articolo 9 della legge n. 1158 del 1971 è abrogato.
2. All'articolo 10 della legge n. 1158 del 1971 le parole: *“In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge”* sono soppresse.
3. All'articolo 1, comma 490, primo periodo della legge n. 197 del 2022, le parole: *“novanta giorni”* sono sostituite dalle seguenti: *“diciotto mesi”*. All'articolo 1, comma 491, primo periodo della legge n. 197 del 2022, le parole: *“di cui al comma 490, indipendentemente dall'esito delle procedure di cui al medesimo comma 490, è revocato lo stato di liquidazione della società di cui al comma 489”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui al comma 489, è revocato lo stato di liquidazione della società di cui al medesimo comma 489”*.
4. I costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera sono funzionali al riavvio della medesima e sono considerati nell'aggiornamento del piano economico finanziario della concessione.
5. In sede di aggiornamento annuale del contratto di programma con RFI S.p.a. e in sede di sottoscrizione del nuovo contratto di programma con ANAS S.p.a. sono individuate le opere complementari e di adduzione funzionali alla completa operatività dell'opera, che costituiscono interventi di carattere prioritario.
6. La società concessionario può avvalersi del personale di R.F.I. S.p.a. e Anas S.p.a. per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche di cui al presente decreto fino a un contingente massimo di cento unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo, in distacco o in posizione di comando presso la società. Nelle more della nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 491 della legge n. 197 del 2022 è autorizzato a sottoscrivere con i soggetti di cui al primo periodo protocolli di intesa per l'individuazione delle unità di personale e la definizione delle modalità dell'avvalimento. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma è a carico della società concessionaria.
7. All'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni del decreto legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui alla legge 31 maggio 2022, n. 78.
- 8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, si provvede....**